



COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

COPIA

N° 119
DEL 18.12.2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. b-f Progetto gestione Sistema Bibliotecario – Periodo: 01.01-31.12.2020. Direttive al Responsabile del Settore.
----------	--

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno *diciotto* del mese di *dicembre* alle ore 12,50, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal **Dott. Matteo Manca** nella sua qualità di vice sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

		Presenti	Assenti
<i>Angioni Giacomo</i>	Vice Sindaco	X	
<i>Carta Andrea</i>	Assessore	X	
<i>Manca Eleonora</i>	Assessore		X
<i>Mele Marco</i>	Assessore	X	
		3	1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Isabella Miscali, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, nonché il bilancio pluriennale 2019-2021;

Richiamate:

- la L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
- la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) ed f);
- la L.R. 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 6, che recita testualmente: *“i finanziamenti di cui all’art. 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (finanziaria regionale 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature;”*
- la L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, art. 2 (modifiche ed integrazioni dell’art. 1, comma 25, della L.R. n. 5, del 2009), che recita testualmente: *“nelle more dell’approvazione del piano triennale previsto dall’art. 7 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), i termini e le modalità di cui all’art. 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, in misura pari a quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011 (Norme in materia di organizzazione e personale)”*;
- l’art. 5, comma 50, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013), che recita testualmente: *“il termine previsto dall’art. 2, comma 1, della L.R. n. 25 del 2012 per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, è prorogato fino al 31.12.2015 e comunque non oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’art. 7 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura); i finanziamenti a favore dei soggetti gestori sono erogati ogni anno con i criteri e la misura prevista dall’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 16 del 4 agosto 2011 (Norme in materia di organizzazione e personale)”*;
- la L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 29, comma 33, ha disposto la proroga dei progetti al 31.12.2016 e comunque, non oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati, in misura pari a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 16 del 2011;
- la nota prot. n. 20404/XVIII.6.3, del 15.12.2016, con la quale il Servizio Beni Librari della Regione Sardegna, ribadisce la proroga dei progetti, anche per l’anno 2017, per lo stesso importo dell’annualità precedente, pari a € 115.322,73, nella misura massima del 90% del costo del personale a carico della RAS, il restante 10% oltre l’ 1,79% delle spese generali a carico dei comuni beneficiari del progetto;
- la L.R. n. 1 dell’11 gennaio 2018, art. 8, comma 9, ha disposto che il termine di cui all’art. 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque, non oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota prot. n. 1512/XVIII.6.3, del 29.01.2018, con la quale il Servizio Beni Librari della Regione Sardegna, ribadisce la proroga dei progetti comunicando l’assegnazione di un contributo rideterminato in complessivi € 120.097,31;

Preso atto che l’art. 8, comma 26, della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017) ha disposto *“per gli interventi di cui all’art. 1, comma 16, della L.R. n. 32 del 2016, le previsioni di bilancio per gli anni 2017/2019, sono destinate alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 100%”*;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di impartire le opportune direttive al Responsabile del Settore, per l’annualità 2020, fatte salve eventuali disposizioni del competente Assessorato Regionale;

Richiamata la differenza, in tema di appalti pubblici, tra proroga, che determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale resta regolato dalla convenzione connessa all'affidamento di un servizio), e rinnovo, che comporta una "rinegoziazione" con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, suscettibile di sfociare anche in un nuovo e diverso regolamento di interessi, deve osservarsi che a seguito dell'intervento abrogativo dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce, oggi, al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, stabilito dalla legge del 2005, una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 31/10/2006 n. 6462). Con riferimento, invece, alla proroga, l'AVCP ha già chiarito (determina n. 34/2011) che la stessa è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati dal decreto lgs. 50/2016 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008);

Ritenuto necessario fornire direttive al Responsabile del Servizio affinché provveda all'affidamento del servizio, eventualmente anche avvalendosi dell'istituto della "proroga tecnica" laddove dovesse riscontrarsi "l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (cfr. C.dS. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di prendere atto di quanto comunicato dalla RAS-Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport-Servizio Beni Librari e Documentari, Biblioteca e Archivio Storico con nota prot. n. 1512/XVIII.6.3 del 29.01.2018;

Di dare direttive al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere all'affidamento del servizio nei modi consentiti dall'ordinamento vigente, eventualmente anche avvalendosi dell'istituto della "proroga tecnica" laddove dovesse riscontrarsi "l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (cfr. C.dS. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);

Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DOTT. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Angelo Corona*

ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi partire dalla data odierna.

Norbello, li 24 dicembre 2019

*Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angelo Corona*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello li 24 dicembre 2019

*Il Responsabile del settore amministrativo
Angelo Corona*

